



UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Part. IVA 03029350232

N. 47 *Reg. Delib.*

COPIA

Del 17-10-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "F.LLI SOMMARIVA" PER ATTIVITA' SCOLASTICHE E SPESE OBBLIGATORIE. A.S. 2018/2019.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **diciassette** del mese di **ottobre**, alle ore **19:00** nella Sala della adunanze dell'Unione dei Comuni, premesse le formalità di legge, si è riunita la Giunta dell'Unione. All'appello risultano:

BONINSEGNA SILVANO
MALASPINA GIORGIO
ISOLANI LORETA

Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario verbalizzante VOTANO ELEONORA
Costatato il numero legale, BONINSEGNA SILVANO assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA

Richiamata la deliberazione di C.U. n. 5 del 15/04/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;

Richiamata la delibera di G.U. n. 12 del 07.05.2019 avete ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2019-2021 – parte contabile";

Viste le note presentate al prot. n. 7350 e 7352 del 29.09.2019 dall'istituto Comprensivo "F.lli Sommariva" di Cerea con le quali ha richiesto rispettivamente:

- Un contributo economico per due progetti formativi dal titolo "Progetto Musica" (con spesa prevista di € 1.225,00) e "Consiglio Comunale dei Ragazzi" (con spesa prevista di € 1.540,00) attivati nell'anno scolastico 2018-2019 presso i plessi scolastici di San Pietro di Morubio e Bonavicina.
- Un contributo economico per spese obbligatorie inerenti l'acquisto materiale didattico e di pulizia per le scuole di San Pietro di Morubio nell'A.S. 2018/2019 per complessivi € 8.395,51.

Visto l'art. 3 della legge n. 23 dell'11.1.1996 in materia di spese a carico dei Comuni per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado.

Visto l'art. 12 della L.241/90 e ss.mm.ii..

Vista la Deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia - 23.12.2010, n. 1075/2010 - da cui si rileva che: "Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post D.L. n. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione. In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad Associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, ecc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, ecc. In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale, l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tuttora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'Ente Locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione.";

Richiamato il parere della Corte dei Conti Lombardia n. 89 del 13.03.2013 che, a seguito delle novità normative introdotte dall'art. 4, comma 6, del D.L. n. 95/2012, chiarisce:

- "(...) Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione. In sintesi,

tra le molteplici forme di sostegno di soggetti terzi in ambito locale, l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, la contribuzione tuttora ammessa, (distinguendola dalle spese di sponsorizzazioni ormai vietate) è lo svolgimento, da parte del privato, di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria.

- (...) restano, ancora, consentite le spese per iniziative organizzate dalle Amministrazioni Pubbliche, sia in forma diretta che indiretta, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio.";

Ritenuto di determinare il contributo da erogare al suddetto Istituto Comprensivo "F.lli Sommariva" nella misura di € 2.765,00 per i due progetti formativi ed € 3.235,00 per spese obbligatorie, per complessivi € 6.000,00,

DELIBERA

1. Di determinare il contributo economico da erogare fino alla concorrenza di € 6.000,00 all'Istituto Comprensivo "Fratelli Sommariva" di Cerea, a fronte delle domande prot. n. 7350 e n. 7352 del 23.09.2019,
2. Di incaricare il responsabile dell'area affari generali di porre in essere gli atti necessario alle suddette liquidazioni.

LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento.

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione.

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000.

Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione che in originale al presente verbale si allega sub per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

A questo punto la Giunta, udita la proposta del Presidente di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

A voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.-

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to BONINSEGNA SILVANO

Il Segretario
F.to VOTANO ELEONORA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 18-10-2019 e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 – comma – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

li, 18-10-2019

R.P. N 580

Il Responsabile del Procedimento
F.to Tambara Ivo

ESECUTIVITA'

La Presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è diventata esecutiva il giorno _____ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

Il Responsabile del Procedimento
F.to Tambara Ivo

Copia conforme l'originale ad uso amministrativo.

li, _____

Il Responsabile del Procedimento
F.to Tambara Ivo



UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Part. IVA 03029350232

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. 47 DEL 01-10-19

*Pareri di regolarità Tecnica e Contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1
del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL)*

**Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI PER
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "F.LLI
SOMMARIVA" PER ATTIVITA' SCOLASTICHE E SPESE OBBLIGATORIE.
A.S. 2018/2019.**

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

li, 01-10-2019

Il Responsabile del servizio
F.to Tambara Ivo

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

li, 03-10-2019

Il Responsabile del servizio
F.to BERTO ELEONORA